

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3046

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2004

—————

Diritto alla sovranità popolare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere la pubblica amministrazione maggiormente rispettosa nei confronti dei cittadini, introducendo strumenti legislativi tali da fare in modo che le amministrazioni locali consultino periodicamente la cittadinanza per migliorare i servizi di loro competenza e la qualità dei rapporti con gli utenti.

Come è noto, onorevoli Senatori, in Italia, nei sessanta anni di percorso repubblicano, gli eletti nelle istituzioni rappresentative degli enti locali, forse convinti, a seguito del processo elettorale, di essere stati delegati dai cittadini ad esercitare senza nessun limite il potere amministrativo, si sono purtroppo allontanati dai principi di democrazia aperta previsti dalla nostra Costituzione e non hanno, a parte qualche sporadico caso, coinvolto veramente i cittadini nella formazione delle decisioni politiche.

Questo è accaduto nonostante negli ultimi tempi siano state emanate leggi che avrebbero dovuto favorire un maggior coinvolgimento della cittadinanza nei processi di governo del territorio. Parliamo della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza della pubblica amministrazione, che amplia molto il diritto di accesso e partecipazione dei cittadini, e della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi ripresa nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i comuni valorizzino le libere forme associative, promuovano organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e che nei loro statuti siano disciplinati forme e modi di consultazione della popolazione, compreso il *referendum* consultivo.

Ad oltre dieci anni dalla entrata in vigore di quest'ultima legge si è rilevato in pratica,

purtroppo, un niente di fatto nel difficile intento di coinvolgere i cittadini nelle decisioni di governo degli enti locali, forse per la laboriosità e difficoltà pratica di un qualsiasi tradizionale metodo per la consultazione della cittadinanza, o forse proprio per tenere la cittadinanza il più possibile lontano dalle decisioni di governo del territorio.

Si considera quindi necessario un intervento legislativo che preveda l'obbligatorietà di tale pratica e che disciplini in modo organico ed omogeneo le modalità ed i tempi con cui le amministrazioni locali debbono necessariamente consultare i cittadini nell'esercizio del governo del loro territorio.

Attualmente, grazie all'informatica ed alla telematica, sono state realizzate apparecchiature per la consultazione diretta della popolazione in grado di effettuare in poche ore decine di migliaia di sondaggi telefonici, permettendo così alle amministrazioni locali, ad un costo irrisorio, di poter tener conto del parere della cittadinanza nelle decisioni di governo. Uno strumento, dunque, per una maggiore democrazia, da utilizzare in funzione aggiuntiva all'azione politica tradizionale e non, naturalmente, in funzione sostitutiva.

Queste apparecchiature, una volta in possesso delle amministrazioni locali, permetteranno di percepire, con sondaggi mirati, economici, rapidi e segreti, effettuati in modo automatico, l'orientamento, i desideri, le aspirazioni dei cittadini ed il loro grado di soddisfazione sugli atti dell'amministrazione.

Grazie a tali apparecchiature, quindi, le amministrazioni locali potranno prendere decisioni politiche, anche di grandissimo rilievo, orientate con certezza verso i desideri della maggioranza dei cittadini.

L'uso obbligatorio di questi sondaggi, non solo avrà, come risultato diretto, la sondocra-

zia come metodo sistematico di governo e quindi un'azione amministrativa in sintonia con il pensiero della maggioranza dei cittadini, ma permetterà di mettere in frequente contatto gli eletti nelle posizioni di potere con quelli che sono sottoposti al potere stesso, perché il sondaggio obbligatorio, anche se non vincolante per l'amministrazione, di fatto costringerà quest'ultima a meglio informare ed a meglio spiegare al cittadino gli atti amministrativi, ottenendo quindi un cittadino più informato e più preparato e quindi una migliore società.

Finora chi utilizzava i sondaggi per esercitare il potere decisionale di governo, ad ogni livello istituzionale, faceva ricorso a società

esterne e quindi non aveva nessuna garanzia su come i sondaggi venivano svolti. Le agenzie di sondaggio, infatti, non svelano mai i criteri attraverso i quali vengono formati i campioni. Talvolta sappiamo quali sono le domande, ma non come le domande sono formulate, ed è a tutti noto che la risposta dipende molto dal modo di presentare il sondaggio e dal modo in cui le domande sono formulate; quindi, buona parte del risultato è sempre nelle mani di chi promuove il sondaggio. Con l'apparecchiatura telematica gestita dai comuni, e pertanto sotto il diretto controllo del sindaco, i sondaggi saranno trasparenti e legati veramente alle problematiche reali del comune e dei suoi cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le province, i comuni e gli enti locali sono tenuti a dotarsi dell'apparecchiatura informatica di cui all'articolo 2, al fine del coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali relativi ad atti amministrativi tali da influire sulla qualità della vita dei cittadini stessi, nonché quale strumento per la verifica del grado di soddisfazione dei cittadini sugli atti dell'amministrazione.

Art. 2.

1. L'apparecchiatura informatica di cui all'articolo 1 deve avere caratteristiche tali da consentire, utilizzando una o più linee telefoniche e con funzionamento totalmente automatico, di effettuare interviste telefoniche, registrare le risposte e l'esito delle telefonate ed elaborare i dati raccolti al fine di ottenere *report* e statistiche sulle interviste effettuate.

2. Le utenze telefoniche cui sono rivolte le interviste sono prelevate, con modalità automatiche, da una base di dati appositamente inserita nel sistema. L'intervista si svolge mediante la formulazione di una o più domande preventivamente registrate, alle quali l'intervistato può rispondere digitando uno dei tre tasti telefonici indicati nella domanda stessa per indicare risposta affermativa, risposta negativa o risposta neutra.

3. Le interviste devono essere effettuate in modo del tutto anonimo, e senza alcuna associazione tra il numero dell'utenza telefonica e le risposte date, al fine di garantire l'assoluta tutela dell'intervistato.

4. L'operatore addetto al sistema accede al sistema stesso unicamente per la registrazione delle domande e del messaggio vocale ad esse associato.

5. L'apparecchiatura elabora autonomamente i dati raccolti mediante le interviste, in modo da fornire almeno i seguenti dettagli:

- a) domanda proposta;
- b) numero di contatti raggiunti;
- c) numero di risposte affermative;
- d) numero di risposte negative;
- e) numero di risposte neutre.

Art. 3.

1. I risultati delle interviste effettuate ai sensi degli articoli 1 e 2 devono essere diffusi con le medesime forme di pubblicità previste per gli atti e le deliberazioni della Giunta o del Consiglio provinciale o comunali o degli altri enti locali di cui all'articolo 1.

